

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEGLI AIUTI RICEVUTI DURANTE L'EMERGENZA COVID-19

di SALVO SPINELLA

**I**l Direttore dell'Agenzia Entrate, in attuazione del Decreto del MEF del 11-12-2021, ha approvato, con provvedimento del 27-04-2022, il modello di dichiarazione sostitutiva con il quale le aziende dovranno comunicare all'fisco gli aiuti di Stato che hanno ricevuto durante l'emergenza Covid-19. La dichiarazione è necessaria per attestare che l'importo complessivo degli aiuti economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste.

L'autodichiarazione deve essere inviata entro il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell'Agenzia. La dichiarazione, deve essere presentata da tutti gli operatori economici, quindi anche dalle SSD e ASD, che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative di seguito elencate: art.24 (saldo IRAP 2019 e 1° acconto IRAP 2020), art. 25 (contributo a fondo perduto calo di fatturato aprile 2020/aprile 2019), art.28 (credito di imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo), art.120 (credito di imposta per adeguamenti ambienti di lavoro), art.129bis (agevolazioni imposte dirette e accise nel Comune di Campione D'Italia) e art.177 (esenzione IMU acconto 2020 per il settore turistico) del D.L. 34/2020; art.78 comma 1 (esenzione IMU saldo 2020 per il settore turistico e dello spettacolo) e art.78 comma 3 (esenzione IMU per gli anni 2021 immobili cat. D/3) del D.L. 104/2020; art. 1 (contributo fondo perduto per attività rientranti in determinati codici ATECO colpiti dalle misure restrittiva del 24-12-20), art.1-bis (contributo fondo perduto per attività rientranti in determinati codici ATECO colpiti dalle misure restrittiva del 13-11-20), art.1 ter (estensione contributo fondo perduto per ulteriori codici ATECO), art.8 (credito di imposta per le locazioni di immobili ad uso non abitativo, le cui attività rientravano in determinati codici ATECO), art.8 bis (credito di imposta per le locazioni di immobili ad uso non abitativo, le cui attività rientravano nei codici ateco 79.1 79.11 e 79.12 ed operative in "zona rossa"), art.9 e 9.bis (esenzione IMU saldo 2020 per attività rientranti in determinati codici ATECO) del D.L. 137/2020; art.2 (contributo a fondo perduto per attività ristorazione) del D.L. 172/2020; art.1 comma 599 (esenzione IMU acconto 2021 per gli immobili destinati a strutture turistico- ricettive discoteche, sale ballo e night club) e art. 1 comma 602 (credito di imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo, esteso fino ad aprile 2021, per strutture turistico - ricettive, tour operator e agenzia di viaggi) di cui alla Legge n.178/2020; art. 1 comma da 1 a 9 (contributo Fondo perduto riduzione fatturato del 30% 2020/2019), art.6 comma 5 e 6 (esonero canone rai strutture ricettive e attività di somministrazione di bevande), art. 1 ter (contributo a fondo perduto Startup, per le attività che hanno aperto la p.iva nel 2018 e dichiarato l'inizio attività alla Camera di commercio nel 2019), art.5 (definizione agevolata avvisi bonari anni di im-

sta 2017 e 2018), art.6-sexies (esenzione IMU acconto 2021 per i soggetti che sono proprietari e allo stesso tempo gestori di immobili la cui attività ha subito un calo di fatturato del 30% nel 2020 rispetto al 2019) del D.L. 41/2021; art.1 (contributo fondo perduto riduzione fatturato del 30% 2020/2019) e art.4 (credito di imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo) del D.L. 73/2021. Se l'istanza per l'accesso agli aiuti già prevedeva l'autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva "generale" non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti di cui alle predette norme. In quest'ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti e di quelli già indicati nella dichiarazione presentata all'origine.

La dichiarazione va, comunque, presentata quando: a) il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C; b) il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti; c) il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

Per la trasmissione della dichiarazione all'agenzia delle entrate potranno essere utilizzati il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate ovvero i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Sarà possibile anche inviare una nuova dichiarazione in integrale sostituzione di quella già trasmessa che sostituirà le precedenti. Coloro che abbiano superato i massimali previsti nella dichiarazione devono indicare anche gli eventuali importi eccedenti i massimali che possono essere restituiti volontariamente o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza. Tali importi devono essere comprensivi degli interessi.



*Siciliano di Catania, Salvatore Bartolo Spinella è dottore commercialista. È vicepresidente Vicario dello CSAIn e ha inoltre la responsabilità di tesoriere. Fra gli altri numerosi incarichi è revisore dei conti della Federturismo Confindustria*